

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO II<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 064/CSA (2015/2016)

#### TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 024/CSA– RIUNIONE DELL'8 OTTOBRE 2015

#### COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone, Avv. Serapio Deroma – Componenti; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

#### **1. RICORSO BENEVENTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. KARAMOKO CISSE SEGUITO GARA BENEVENTO/ MESSINA DEL 23.9.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 31/DIV del 24.9.2015)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico infliggeva la sanzione della squalifica per 3 gare effettive al calciatore Karamoto Cisse del Benevento Calcio S.r.l. (Com. Uff. n. 31/DIV del 24.9.2015), per fatti relativi alla gara Benevento Messina del 23.9.2015, valevole per il Campionato Lega Pro 2015/2016.

E ciò per avere volontariamente colpito con un pugno alla fronte un avversario procurandogli fuoriuscita di sangue, in reazione.

Si riferisce nel referto arbitrale che il portiere del Messina Berardi Alessandro sul finire del secondo tempo, a gioco fermo abbandonava la propria area di porta, raggiungeva il centrocampo correndo e spingeva con entrambe le braccia il giocatore avversario numero nove Cisse Karamoto del Benevento; quest'ultimo reagiva alla spinta subita colpendo con un pugno sulla fronte il numero uno Berardi del Messina, il pugno causava una ferita e fuoriuscita di sangue, si rendeva necessario l'intervento del medico.

Avverso la decisione proponeva rituale reclamo l'amministratore unico della Benevento Calcio S.r.l., deducendo eccessiva gravità e severità della punizione comminata dal Giudice di prime cure al calciatore della società Benevento Calcio S.r.l. Karamoko Cisse'; non qualificabilità della condotta dello stesso come violenta quanto piuttosto come scorretta ed antisportiva. In particolare totale assenza della volontà di ledere in quanto si è trattato di un gesto meramente istintivo e commesso in reazione ad una fortissima spinta subita ad opera del portiere avversario; di conseguenza si chiede l'applicabilità alla fattispecie in esame del trattamento sanzionatorio dell'art. 19 comma 4 A e non già B C.G.S., con riduzione della sanzione da 3 a 2 giornate.

Al riguardo, si riportano delle decisioni di questa Corte su casi analoghi.

Il reclamo non appare fondato.

Non v'è alcun dubbio che la condotta del Karamoko abbia la connotazione della violenza: pugno in fronte che causava una ferita con fuoriuscita di sangue per cui si rendeva necessario l'intervento del medico.

Né, ad avviso del collegio si può concedere l'attenuante della provocazione. Anzitutto perché tra azione e reazione deve, in linea generale, esserci "proporzione". Prospettare l'azione del ricorrente come reazione emotiva ad un fatto ingiusto altrui è erroneo: in realtà si presenta piuttosto

come espressione di un proposito di rivalsa e di vendetta, al quale l'ordinamento non può dare riconoscimento alcuno.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Benevento Calcio di Benevento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO CALC. DE FEO GIANMARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LUCCHESE/ROBUR SIENA DEL 26.9.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 29.9.2015)

Il calciatore Gianmarco De Feo, espulso nel corso della gara Lucchese/Robur Siena e successivamente sanzionato dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico con 3 giornate di squalifica, proponeva reclamo avverso il detto provvedimento esponendo una prospettazione di fatti diversa da quella risultante dal referto arbitrale.

Detta diversa prospettazione non può essere presa in considerazione da Codesta Corte, essendo il referto arbitrale una fonte privilegiata di prova che non può essere scalfita con la semplice allegazione di modalità dei fatti diversa da quella rilevata dal Direttore di Gara.

Ciò nonostante, i fatti obiettivi risultanti dal richiamato referto arbitrale inducono a ritenere che la sanzione inflitta dal Primo Giudice sia eccessiva e vada rimodulata in relazione ai reali accadimenti che si ritiene di valutare, in termini meno gravi, come da dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore De Feo Gianmarco, riduce la sanzione della squalifica a due giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Publicato in Roma 27 gennaio 2016**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio